

Regolamento Regionale 19 gennaio 2010, N. 1

**Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)”**

*(BU n. 3, 1° suppl. ord. del 21 Gennaio 2010)*

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-01-19;1

**Art. 1**

1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” **(1)** sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel titolo, le parole: “in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: *“in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”*;
- b) al comma 1 dell’articolo 1:
  - 1) le parole: “adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: *“adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008”*;
  - 2) le parole: “in base all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: *“in base all’articolo 42”*;
- c) all’inizio del comma 2 dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: *“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008,”*;
- d) al comma 1 dell’articolo 2:
  - 1) le parole: “compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all’articolo 11 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: *“compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’articolo 50 della l.r. 31/2008”*;
  - 2) le parole: “dall’articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: *“dall’articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008”*;
- e) l’articolo 4 è abrogato;
- f) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “dall’articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: *“dall’articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008”*;
- g) al comma 1 dell’articolo 6:
  - 1) le parole: “delle riserve regionali e dei parchi regionali” sono sostituite dalle seguenti: *“delle aree protette”*;
  - 2) le parole: “il taglio colturale e le altre attività selvicolturali “ sono sostituite dalle seguenti: *“i tagli colturali”*;
  - 3) le parole: “dall’articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: *“dall’articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008”*;
- h) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

*“1. Le opere considerate di pronto intervento in base all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo.”*;

- i) il comma 2 dell’articolo 10 è abrogato;

- j) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 6*";
- k) all'alinea del comma 1 dell'articolo 13:
- 1) il numero "6" è soppresso;
  - 2) le parole: "in entrambi i casi" sono soppresse;
- l) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:  
*"c-bis) prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui";*
- m) all'alinea del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: "dottore agronomo o forestale" sono inserite le seguenti: "*con funzione anche di direttore dei lavori*";
- n) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:  
*"c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui";*
- o) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 14, le parole: "il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "*i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi*";
- p) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:  
*"1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.";*
- q) al comma 2 dell'articolo 14, le parole: "di cui all'articolo 19 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analogha qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea*";
- r) al comma 4 dell'articolo 14, le parole: "la relazione" sono sostituite dalle seguenti: "*il progetto*";
- s) il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:  
*"6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.";*
- t) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:  
*"c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui";*
- u) dopo il comma 2 dell'articolo 15 è inserito il seguente:  
*"2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati";*
- v) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:  
*"1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all'articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all'articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all'articolo 13.";*
- w) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17, le parole: "ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*ai sensi dell'articolo 61 della l.r. 31/2008*";
- x) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: "dai singoli enti forestali" sono sostituite dalla seguente: "*dalla competente struttura regionale*"; le parole: "da ogni singolo ente forestale" sono soppresse;
- y) al comma 1 dell'articolo 18, le parole: "dall'articolo 23 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'articolo 61 della l.r. 31/2008*";
- z) l'alinea del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: "*2. I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale.*";
- aa) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole: "dalla pianificazione forestale" sono inserite le seguenti: "*di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008*";
- bb) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18, le parole: "all'articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008*";
- cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 sono inserite le seguenti:  
*"d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;*  
*d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.";*

dd) al comma 1 dell'articolo 19, le parole: "ai sensi dell'articolo 23, commi 2 ter e 12 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008"*;

ee) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

*"3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari."*;

ff) il comma 4 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

*"4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:*

*a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);*

*b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;*

*c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;*

*d) enti pubblici."*;

gg) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

*"4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.*

*4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni."*;

hh) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è inserito il seguente:

*"3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1."*;

ii) al comma 5 dell'articolo 21, le parole: "ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo" sono soppresse;

jj) al comma 6 dell'articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche."*;

kk) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: "cataste" è inserita la seguente: *"stabil"*;

ll) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22, dopo la parola: "sminuzzato" sono inserite le seguenti: *"mediante triturazione"*;

mm) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22, le parole: "negli articoli 51 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: *"negli articoli 54 e seguenti"*;

nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente:

*"c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio"*;

oo) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*"2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione"*;

pp) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

*"a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche"*;

qq) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

*“3-bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.*

*3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.”;*

rr) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 è sostituita dalla seguente:

*“c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.”;*

ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 23 è inserito il seguente: *“Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti.”;*

tt) al comma 4 dell’articolo 23, dopo le parole: *“rilevante difesa”* sono inserite le seguenti: *“idrogeologica o”;*

uu) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:

*“4-bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.”;*

vv) al comma 1 dell’articolo 24:

1) le parole: *“ogni duemilacinquecento metri quadrati”* sono sostituite dalle seguenti: *“ogni cinquemila metri quadrati”;*

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.”;*

ww) alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 24 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e avere un diametro di almeno trenta centimetri”;*

xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 24 sono aggiunte le seguenti:

*“d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B;*

*d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.”;*

yy) al comma 4 dell’articolo 24, dopo le parole: *“essere tagliati”* sono inserite le seguenti: *“salvo che costituiscano pericolo per persone o cose”;*

zz) dopo il comma 5 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente:

*“5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.”;*

aaa) al comma 3 dell’articolo 25, dopo le parole: *“specie esotiche”* sono inserite le seguenti: *“non comprese nell’allegato C”;*

bbb) dopo il comma 7 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:

*“7-bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.”;*

ccc) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 è aggiunta la seguente:

*“b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico”;*

ddd) al comma 2 dell’articolo 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e previa comunicazione all’ente forestale competente.”;*

eee) dopo il comma 2 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:

*“2-bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui*

*all'articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.”;*

fff) al comma 2 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:*

*a) la potatura delle piante già in forma obbligatoria;*

*b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.”;*

ggg) al comma 5 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.”;*

hhh) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: *“dell'articolo 4 della l.r. 27/2004”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 43 della l.r. 31/2008”;*

iii) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, le parole: *“quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto”* sono sostituite dalle seguenti: *“le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti”;*

jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 sono aggiunte le seguenti:

*“d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;*

*d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;*

*d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio”;*

kkk) il comma 3 dell'articolo 31 è così sostituito:

*“3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.”;*

lll) dopo il comma 3 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

*“3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.”;*

mmm) alla rubrica della sezione II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e dei pericoli”;*

nnn) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

*“Art. 31-bis*

*(Prevenzione dei pericoli in bosco)*

*1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.”;*

ooo) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi”;*

ppp) all'alinea del comma 2 dell'articolo 32, le parole: *“ossia il taglio dello stato arbustivo ed erbaceo”* sono soppresse;

qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è aggiunta la seguente:

*“c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61”;*

rrr) all'alinea del comma 1 dell'articolo 33, le parole: "il danneggiamento di" sono soppresse;

sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 33 sono sostituite dalle seguenti:

- a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;*
- b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;*
- c) danni di tipo idrogeologico.”;*

ttt) al comma 5 dell'articolo 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“salvo che in caso di attraversamento”;*

uuu) comma 1 dell'articolo 36, dopo le parole: "del bosco" sono inserite le seguenti: *“e dei pascoli”;*

vvv) la rubrica dell'articolo 37 è così sostituita: *“Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico”;*

www) l'alinea del comma 1 dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:

*“1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione.”;*

xxx) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

*“1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi”;*

yyy) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“o della nuova area attrezzata”;*

zzz) al comma 4 dell'articolo 37, dopo le parole: "di nuovi tracciati e" sono inserite le seguenti: *“nel caso di manifestazioni”;*

aaaa) al comma 5 dell'articolo 37, la parola: "agonistiche" è soppresa;

bbbb) al comma 6 dell'articolo 37, dopo le parole: "le manifestazioni" sono inserite le seguenti: *“e le aree”;*

cccc) al comma 3 dell'articolo 38, le parole: "dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008”;*

dddd) al comma 1 dell'articolo 39 dopo le parole: "taglio saltuario" sono inserite le seguenti: *“o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati”;*

eeee) al comma 2 dell'articolo 39:

1) dopo le parole: "tagli successivi" sono inserite le seguenti: *“a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati”;*

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.”;*

ffff) al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole: "tagli successivi" sono inserite le seguenti: *“a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati”;*

gggg) al comma 4 dell'articolo 39, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 12, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008”;*

hhhh) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39:

1) le parole: "lato maggiore" sono sostituite dalle seguenti: *“lato minore”;*

2) le parole: "di larghezza" sono soppresse;

iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:

*“L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.”;*

jjjj) il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

*“7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:*

*a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccate di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;*

*b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.”;*

kkkk) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

*“1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero*

*montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione”;*

llll) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40:

1) le parole: “cento metri” sono sostituite dalle seguenti: “*trenta metri*”;

2) le parole: “tre anni precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni precedenti*”;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20.*”;

mmmm) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 è soppresso;

nnnn) il comma 3 dell'articolo 40 è così sostituito:

*“3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.”;*

oooo) al comma 4 dell'articolo 40:

1) dopo la parola: “robinieti” sono inserite le seguenti: “*sia puri che misti*”;

2) dopo le parole: “deperimento o morte” sono inserite le seguenti: “*o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.*”;

pppp) al comma 5 dell'articolo 40, dopo le parole: “cinquanta matricine” sono inserite le seguenti: “*o riserve*”;

qqqq) al comma 6 dell'articolo 40, dopo le parole: “novanta matricine” sono inserite le seguenti: “*o riserve*”;

rrrr) al comma 7 dell'articolo 40, dopo le parole: “le matricine” sono inserite le seguenti: “*e le riserve*”;

ssss) dopo il comma 8 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:

*“8-bis. Le matricine da rilasciare devono:*

*a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;*

*b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.”;*

tttt) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:

*“a) ottanta anni per i lariceti”;*

uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 41 è aggiunta la seguente:

*“d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete”;*

vvvv) al comma 1 dell'articolo 43, le parole: “dall'articolo 8, comma 7, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008*”;

wwww) al comma 1 dell'articolo 44:

1) le parole: “ma non ancora soggetti a revisione” sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*allegando dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14.*”;

xxxx) al comma 1 dell'articolo 45:

1) parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “*trenta*”;

2) dopo le parole: “cure colturali del bosco” sono inserite le seguenti: “*o alla revisione del piano di assestamento*”;

yyyy) il comma 4 dell'articolo 47 è soppresso;

zzzz) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

*“e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:*

*1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;*

*2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;*

*3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;*

*4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.”;*

aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 48, le parole: “da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10*”

*(Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)";*

bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

*"i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:*

*1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;*

*2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;*

*3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.";*

ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 48 sono inserite le seguenti:

*"j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;*

*j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:*

*1) acero-tiglieti;*

*2) alnete di ontano nero;*

*3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.";*

dddd) al comma 4 dell'articolo 51, le parole: "ed essere" sono sostituite dalle seguenti: "e devono essere";

eeee) al comma 1 dell'articolo 52, le parole: "dell'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008";

ffff) al comma 1 dell'articolo 54, le parole: "dell'articolo 6, comma 9 bis, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008";

gggg) al comma 2 dell'articolo 54, le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008";

hhhh) al comma 3 dell'articolo 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00";

iiii) il comma 1 dell'articolo 56 è abrogato;

jjjj) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

*"2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.";*

kkkk) il comma 3 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

*"3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.";*

llll) al comma 1 dell'articolo 57, le parole: "salvo l'art. 12, comma 4, della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008";

mmmm) dopo il comma 3 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente:

*"3-bis. Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.";*

nnnn) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

*"3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.";*

oooo) al comma 2 dell'articolo 60, dopo la parola: "consistente" sono inserite le seguenti: "nella ripulitura del sottobosco";

pppp) dopo il comma 3 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente:

*"3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna*

*selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.”;*

qqqqq) al comma 2 dell'articolo 62:

1) dopo le parole: “spezzate o morte” sono inserite le seguenti: “*nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità*”;

2) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “*o autorizzate dagli enti forestali.*”;

rrrrr) al comma 1 dell'articolo 71, le parole: “di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008*”;

sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 71 sono aggiunte le seguenti:

*“e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;*

*e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose”;*

ttttt) dopo il comma 2 dell'articolo 72 è inserito il seguente:

*“2-bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.”;*

uuuuu) al comma 1 dell'articolo 73 le parole: “dell'articolo 21 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*”;

vvvvv) al comma 5 dell'articolo 73:

1) dopo le parole: “scala 1:500” sono inserite le seguenti: “*o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto*”;

2) dopo le parole: “all'ente forestale” sono inserite le seguenti: “*all'ente gestore del sito Natura 2000*”;

wwwww) al comma 1 dell'articolo 74, le parole: “dell'articolo 21 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'articolo 59 della l.r. 31/2008*”;

xxxxx) al comma 7 dell'articolo 74, dopo le parole: “all'ente forestale” sono inserite le seguenti: “*all'ente gestore del sito Natura 2000*”;

yyyyy) dopo il comma 1 dell'articolo 75 è inserito il seguente:

*“1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.”;*

zzzzz) dopo il comma 2 dell'articolo 75 sono inseriti i seguenti:

*“2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.*

*2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.”;*

aaaaaa) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

*“Art. 75 bis*

*(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)*

*“1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.*

*2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.*

*3. L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.”;*

bbbbbb) alla rubrica dell'articolo 76 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sentieri";

cccccc) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro";

dddddd) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:

*"c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito";*

eeeeee) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 76:

1) le parole: "due metri e mezzo" sono sostituite dalle seguenti: "tre metri";

2) le parole: "tre metri" sono sostituite dalle seguenti: "quattro metri";

ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 76, le parole: "di ogni genere anche a carattere temporaneo" sono sostituite dalle seguenti: *"larghi più di un metro";*

gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"garantendo lo scolo e la regimazione delle acque";*

hhhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 77, le parole: "ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 31/2008";*

iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 77, le parole: "ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 31/2008";*

jjjjjj) al comma 2 dell'articolo 79, le parole: "ai sensi della legge 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi della l.r. 31/2008";*

kkkkkk) all'allegato A:

1) alla voce: "Arbusteto" sono soppresse le parole: "non rientrante nella classificazione di bosco";

2) alla voce: "Cespuglieto" la parola: "arbusti" è sostituita dalla seguente: *"cespugli";*

3) alla voce: "Ente forestale" le parole: "ai sensi della l.r. 11/1998 e della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi della l.r. 31/2008";*

4) dopo la voce: "Matricina" è inserita la seguente:

*"Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l'arco temporale considerato si riduce a dieci anni";*

5) dopo la voce: "Riserva" è inserita la seguente:

*"Robinieto misto: bosco in cui la componente a robinia è pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il restante dieci per cento è costituito da altre specie arboree";*

6) dopo la voce: "Struttura" è inserita la seguente:

*"Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in generale i tagli finalizzati all'uso delle risorse forestali secondo i principi della selvicoltura o alla miglione del bosco. Sono esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi ultimi rientrano nella definizione di "attività selvicolturali" di cui all'articolo 50, comma 1, della l.r. 31/2008";*

7) alla voce: "Tipo forestale" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"di superficie minima di 2000 metri quadrati";*

8) alla voce: "Utilizzazione forestale" sono soppresse le parole: "sia di sfolli o diradamenti";

llllll) all'allegato B:

1) nell'epigrafe, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004" sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 50, comma 5, della l.r. 31/2008";*

2) nella tabella:

1) dopo la riga: Ailanto o albero del paradiso *Ailanthus granulosa* Desf. = *Ailanthus altissima* Mill. albero è inserita la seguente:

*"Albero delle farfalle o Buddleja Buddleja davidii Franchet arbusto";*

2) dopo la riga: Ciliegio tardivo o ciliegio *Prunus serotina* Ehrh albero nero americano sono inserite le seguenti: *"Gelso da carta Brussonetia papyrifera L albero Indaco bastardo Amorpha fruticosa L. arbusto Quercia rossa Quercus rubra L. albero".*

**NOTE:**

1. Si rinvia al r.r. 20 luglio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia